



13.11.2019

Procedura di consultazione relativa alla RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere

Rapporto sui risultati

Compendio

Situazione iniziale

La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) è stata accettata nella votazione popolare del 19 maggio 2019.

La RFFA richiede in particolare l'emanazione di disposizioni di esecuzione relative alla deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e adeguamenti delle ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze sul computo globale d'imposta (d'ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere). Dal 10 aprile al 17 luglio 2019 si è svolta una procedura di consultazione relativa a queste ordinanze. La RFFA e le disposizioni di esecuzione dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020.

Risultati

Ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere

Sette partecipanti alla consultazione (BE, VS, PSS, CP, USS, usam, Travail.Suisse) sono a favore del progetto.

Gli altri partecipanti sono in linea di principio favorevoli, ma presentano diverse richieste di modifica.

La CDCF e la maggioranza dei Cantoni chiedono di:

- sancire nell'ordinanza la prassi attuale relativa alla determinazione dell'ammontare massimo (ovvero di tenere conto dei redditi gravati di un'imposta residua provenienti da Paesi con i quali è stata conclusa una convenzione per evitare le doppie imposizioni [CDI], costituire dei comparti per tipo di reddito secondo l'articolo 1 dell'ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere [OCIFo]) e precisare le norme sulle deduzioni per la determinazione dell'ammontare massimo;
- includere le imposte ecclesiastiche nella determinazione dell'ammontare massimo soltanto per le persone giuridiche;
- non considerare la quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta nella ripartizione dell'ammontare del computo tra Confederazione e Cantoni.

Il PLR, l'UDC, le organizzazioni economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, SwissHoldings, Swissmem, FIDUCIARI|SUISSE e in parte SwissBanking chiedono di:

- nella determinazione dell'importo massimo, tenere conto dell'insieme di tutti i redditi imponibili; questi ultimi non devono essere presi in considerazione separatamente;
- ammettere in deduzione soltanto gli interessi passivi e le spese direttamente connesse; quelle indirettamente connesse non devono essere prese in considerazione;
- mantenere il diritto alle deduzioni forfettarie e prevedere la possibilità di chiedere la deduzione delle spese effettive soltanto per il contribuente;
- fissare al 30 per cento la deduzione forfettaria per i diritti di licenza e i redditi provenienti da prestazioni di servizi (attualmente 50 %).

L'associazione di categoria SFAMA esige il computo anche per gli investitori in investimenti collettivi di capitale (redditi non incassati direttamente).

Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche

La maggioranza dei partecipanti appoggia il progetto o non esprime un parere in merito, in primo luogo perché non ne è direttamente interessata.

Un partito (PLR) e otto organizzazioni (Coptis, economiesuisse, EXPERTsuisse, ASA, SwissHoldings, Swissmem, Travail.Suisse, FIDUCIARI|SUISSE) sono in linea di massima favore-

voli al progetto, ma formulano delle proposte di modifica. Queste vertono principalmente sulla definizione e sul valore degli attivi, sul calcolo del capitale proprio di garanzia e su possibili limitazioni della deduzione dell'interesse sul capitale proprio.

Indice

1	Situazione iniziale	6
2	Punti essenziali del progetto	6
3	Consultazione	6
3.1	Procedura di consultazione	6
3.2	Valutazione	6
4	Ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere	7
4.1	Posizioni di massima dei partecipanti alla consultazione	7
4.1.1	Approvazione	7
4.1.2	Approvazione, ma con richieste di modifica	7
4.1.3	Reiezione	8
4.1.4	Nessuna presa di posizione	8
4.2	Priorità dei partecipanti	8
4.3	Applicazione	12
5	Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche	12
5.1	Approvazione	12
5.2	Approvazione, ma con richieste di modifica	13
5.3	Reiezione	14
5.4	Nessun parere	14
6	Allegato – Elenco dei partecipanti alla consultazione	15

1 Situazione iniziale

La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) è stata accettata nella votazione popolare del 19 maggio 2019.

La RFFA richiede in particolare l'emanazione di disposizioni di esecuzione relative alla deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e adeguamenti delle ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sul computo globale d'imposta (d'ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere).

Nel 2017 era già stata svolta una procedura di consultazione sulle disposizioni di esecuzione relative al patent box e sull'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), unitamente alla procedura di consultazione sul Progetto fiscale 17 (denominato ora RFFA).

La RFFA e le disposizioni di esecuzione dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020.

2 Punti essenziali del progetto

Le **ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere** contengono adeguamenti che riguardano l'abolizione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale, l'introduzione del patent box e il computo d'imposta per gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di società estere. Il Consiglio federale propone altresì una ripartizione effettiva anziché forfettaria dell'ammontare del computo d'imposta tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall'altra, nonché l'abolizione della riduzione dell'ammontare del computo in caso di applicazione dell'imposizione parziale (ad es. imposizione parziale dei dividendi pagati alle persone fisiche).

L'**ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche** definisce i parametri per il calcolo del capitale proprio di garanzia che può essere preso in considerazione ai fini della deduzione dell'interesse. Essa contiene anche spiegazioni sulla determinazione dell'aliquota dell'interesse applicabile e sul calcolo dell'ammontare della deduzione dell'interesse.

3 Consultazione

3.1 Procedura di consultazione

Il 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e alle ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere. La consultazione è terminata il 17 luglio 2019.

L'elenco dei partecipanti alla consultazione (49) è riportato nell'allegato.

3.2 Valutazione

Considerato l'elevato numero di pareri pervenuti, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti alla consultazione. Per chiarezza, nel presente rapporto vengono quindi riportate le osservazioni principali. I partecipanti che aderiscono al parere di un altro partecipante sono sempre menzionati esplicitamente.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto. Questi sono consultabili al seguente link: [\[Link folgt\]](#).

4 Ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere

4.1 Posizioni di massima dei partecipanti alla consultazione

4.1.1 Approvazione

Due Cantoni (BE, VS), un partito (PSS) e quattro organizzazioni (CP, USS, usam, Travail.Suisse) accolgono favorevolmente il progetto senza fare particolari osservazioni. Gli adeguamenti sarebbero opportuni per evitare le doppie imposizioni (USS) e quindi per mantenere l'attrattiva della piazza economica svizzera (USS, PSS).

Diversi partecipanti approvano esplicitamente:

- la ripartizione effettiva dell'ammontare del computo dell'imposta tra Confederazione e Cantoni e l'abolizione della riduzione dell'ammontare del computo in caso di applicazione dell'imposizione parziale (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, ZG, CDCF, CFS, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, SwissHoldings, Swissmem);
- il computo d'imposta anche per le imposte ecclesiastiche (economiesuisse, Handelskammer beider Basel, SwissHoldings, Swissmem);
- l'estensione del computo globale d'imposta agli stabilimenti d'impresa svizzeri di imprese estere (economiesuisse, EXPERTsuisse, Swissmem);
- l'estensione oggettiva del computo ai redditi provenienti da prestazioni di servizi e alle rendite, l'aumento a 100 franchi della soglia per gli importi di lieve entità, l'aggiunta di una deduzione forfettaria del 5 per cento sui redditi da interessi e la limitazione del computo d'imposta nei casi in cui l'imposta sull'utile è computata nell'imposta sul capitale (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, ZG, CDCF, CFS).

4.1.2 Approvazione, ma con richieste di modifica

23 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDCF, la CFS, due partiti (PLR, UDC) e sette associazioni (economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, SwissHoldings, Swissmem, FIDUCIARI|SUISSE) sostengono il progetto, ma presentano le seguenti richieste:

- introdurre una regola che permetta di considerare nel loro insieme tutti i redditi imponibili (PLR, UDC, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, SwissHoldings, Swissmem, FIDUCIARI|SUISSE);
- apportare modifiche alla determinazione dell'ammontare massimo e alla regolamentazione delle deduzioni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH, CDCF, CFS, PLR, UDC, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, SwissBanking, SwissHoldings, Swissmem, FIDUCIARI|SUISSE);
- poter chiedere il computo d'imposta anche per le imposte residue afferenti ai redditi incassati indirettamente provenienti da investimenti collettivi di capitale (SFAMA, economiesuisse e Swissmem);
- prevedere, in un nuovo progetto legislativo, il computo di imposte alla fonte estere anche in assenza di una CDI. Secondo SwissHoldings, questa modalità di computo dovrebbe rappresentare uno strumento di promozione dell'attività economica. Il PLR chiede in generale di migliorare le possibilità di applicazione del computo delle imposte alla fonte estere;
- non tenere conto della quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta nella ripartizione dell'ammontare del computo tra Confederazione e Cantoni (AG, AI,

AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH, CDCF, CFS, Handelskammer beider Basel);

- escludere dal computo delle imposte alla fonte estere le imposte ecclesiastiche nel caso delle persone fisiche (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH, CDCF, CFS); i Cantoni di FR, LU e GR chiedono l'esclusione dal computo delle imposte ecclesiastiche anche per le persone giuridiche;
- rendere flessibili le norme sulla presentazione dell'istanza per il computo d'imposta (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, CDCF, CFS, Handelskammer beider Basel, FIDUCIARI|SUISSE);
- considerare anche i «management fees» come parte integrante dei redditi provenienti da prestazioni di servizi (aggiunta nell'art. 1 AP-OCIFo; richiesta del Cantone di FR).

4.1.3 Reiezione

Nessuno dei partecipanti ha respinto il progetto.

4.1.4 Nessuna presa di posizione

Un Cantone (UR), un partito (PPD) e tre organizzazioni (USI, UCS, Städtische Steuerkonferenz Schweiz) non hanno preso posizione.

4.2 Priorità dei partecipanti

Introduzione di una norma che permetta di tenere conto nella determinazione dell'importo massimo dell'insieme di tutti i redditi imponibili

Due partiti (PLR, UDC) e sei associazioni (economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, SwissHoldings, Swissmem, FIDUCIARI|SUISSE) chiedono che tutti i redditi imponibili confluiscono in un solo contenitore e siano considerati nel calcolo dell'importo massimo (ovvero che si tenga conto dell'insieme di tutti i redditi imponibili).

Motivazione

La RFFA intende mantenere e migliorare l'attrattiva della Svizzera. Alla luce di questo obiettivo non si capisce perché la soluzione di far confluire tutti i redditi imponibili in un solo contenitore venga respinta. Anche il Tribunale federale (2C_64/2013) appoggia tale soluzione (cioè un contenitore per tutti i redditi imponibili che concorrono a determinare l'importo massimo), peraltro già applicata da importanti Paesi concorrenti della Svizzera (Paesi Bassi, Svezia e Irlanda). È quindi indispensabile mirare a una siffatta soluzione, che è interessante per le imprese e migliora la competitività della Svizzera.

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDCF e la CFS vogliono invece stabilire nell'ordinanza che per il calcolo dell'ammontare massimo siano considerati tutti i redditi soggetti all'estero a un'imposta alla fonte non recuperabile, limitata dalla pertinente CDI conclusa con la Svizzera. Nell'ambito dei redditi scelti, bisogna trattare separatamente i vari tipi di reddito previsti all'articolo 1 OCIFo.

Motivazione

L'articolo 1 capoverso 2 AP-OCIFo elenca i tipi di reddito estero che possono essere presi in considerazione nel computo d'imposta. Il testo proposto nell'ordinanza non precisa però se per il calcolo dell'importo massimo questi tipi di reddito debbano essere considerati come unità o separatamente. Poiché il diritto in materia di doppia imposizione fa una distinzione tra i diversi tipi di reddito, è necessario un metodo di calcolo separato. Questa soluzione corrisponde alla prassi attuale.

Deduzioni (art. 11 cpv. 1 AP-OCIFo)

Due partiti (PLR, UDC) e cinque associazioni (economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings, Swissmem, FIDUCIARI|SUISSE) chiedono che, oltre agli interessi passivi attinenti ai redditi, siano deducibili soltanto le spese connesse direttamente alla produzione dei redditi.

Motivazione

- L'avamprogetto di ordinanza peggiora la situazione delle imprese. Infatti, oltre alle spese connesse alla produzione dei redditi, si devono portare in deduzione altre spese, ossia quelle connesse direttamente o indirettamente alla produzione dei redditi. Rispetto a oggi, per il calcolo dell'ammontare massimo le imprese dovranno quindi effettuare altre deduzioni che andranno a limitare ulteriormente l'entità del computo. Aumenta anche l'onere amministrativo delle imprese, benché quest'ultimo non sia dovuto alla necessità, da parte della Svizzera, di recepire prescrizioni internazionali. Secondo SwissHoldings, ciò peggiora la posizione delle imprese svizzere.
- Le espressioni «spese con incidenza fiscale» e «altre spese» sono concetti giuridici indefiniti che richiedono un'interpretazione. Pertanto, senza spiegazioni aggiuntive da parte del Consiglio federale o delle amministrazioni, per i contribuenti è difficile stabilire quali spese devono essere considerate ai fini del computo d'imposta. Per motivi legati alla certezza del diritto e per limitare l'onere amministrativo che grava sia sui contribuenti che sulle imprese si devono poter dedurre soltanto le spese direttamente connesse (EXPERTsuisse).

La Handelskammer beider Basel chiede di mantenere la vigente regolamentazione delle deduzioni.

Motivazione

La Handelskammer si adopera per un'imposizione delle imprese conforme alle disposizioni internazionali. Tuttavia, laddove queste disposizioni lasciano agli Stati un certo margine di manovra – come nel presente caso –, bisogna sfruttarlo per accrescere l'attrattiva della piazza economica.

20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG), la CDCF e la CFS esigono che nell'articolo 11 capoverso 1 AP-OCIFo si utilizzi l'espressione «deduzioni con incidenza fiscale» anziché «spese con incidenza fiscale». Inoltre, dovrebbero essere menzionati i possibili tipi di deduzione: «... segnatamente la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo, la deduzione per l'autofinanziamento e la deduzione per i ricavi risultanti dai brevetti e diritti analoghi».

Motivazione

L'espressione «spese con incidenza fiscale» non delucida il tipo di costi previsti dal legislatore. Le «altre spese» si riferiscono alle uscite giustificate dall'uso commerciale, mentre le «spese con incidenza fiscale» riguardano le ulteriori deduzioni approvate dal legislatore, segnatamente le ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo, la deduzione per l'autofinanziamento, gli ammortamenti a seguito di uno *step-up* per le società con statuto fiscale speciale e l'imposizione ad aliquota ridotta per i ricavi risultanti da brevetti e diritti analoghi.

Deduzioni forfettarie (art. 11 cpv. 2 AP-OCIFo nonché art. 4 cpv. 2 e 3 AP-ordinanza 1 DFF)

Due partiti (PLR, UDC) e tre associazioni (economiesuisse, SwissHoldings, Swissmem) chiedono lo stralcio della riserva relativa alla comprova delle spese effettive di cui all'articolo 11 capoverso 2 AP-OCIFo.

Tre associazioni (EXPERTsuisse, SwissBanking, FIDUCIARI|SUISSE) chiedono che soltanto il contribuente possa fornire la comprova delle spese effettive (più basse).

Sarebbero quindi prese in considerazione unicamente le spese forfettarie o le spese effettivamente più basse comprovate.

Motivazione

Come in altri settori, la deduzione forfettaria deve rappresentare un diritto del contribuente. Diversamente essa genera incertezza giuridica e un onere amministrativo.

Tre associazioni (economiesuisse, SwissHoldings, Swissmem) chiedono che la deduzione forfettaria per i diritti di licenza e i redditi provenienti da prestazioni di servizi sia fissata al 30 per cento. Anche il PLR ed EXPERTsuisse reputano la deduzione forfettaria troppo alta, tuttavia non avanzano alcuna pretesa concreta.

Motivazione

Una deduzione forfettaria più bassa agevola le imprese ad accedere ai Paesi emergenti, che sono in forte crescita.

20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG), la CDCF e la CFS esigono che all'articolo 4 dell'ordinanza 1 del DFF si stabilisca che le deduzioni forfettarie previste non includono anche le deduzioni supplementari ammesse fiscalmente.

Motivazione

L'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza 1 del DFF prevede una deduzione forfettaria del 50 per cento per i redditi da licenze. Una siffatta deduzione è opportuna soltanto quando i predetti redditi non confluiscono nel patent box. I redditi da licenze nel patent box devono essere ridotti delle rispettive spese nel patent box. Poiché, secondo la legge sull'armonizzazione fiscale, il contribuente è tenuto a considerare effettivamente le entrate nette provenienti dalle licenze tassate nell'ambito del patent box, in questo caso l'utilizzo di un forfait non è giustificato.

Calcolo delle imposte federali e cantonali per la determinazione dell'ammontare massimo

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDCF e la CFS esigono che, per la determinazione dell'ammontare massimo, le imposte federali e quelle cantonali e comunali siano calcolate separatamente. Questo principio deve essere introdotto nell'ordinanza.

Motivazione

La determinazione dell'ammontare massimo secondo l'articolo 8 della vigente ordinanza sul computo globale dell'imposta è basata sul calcolo di un'imposta globale unica (Confederazione, Cantone e Comuni). Gli articoli 3 capoverso 2 e 5 dell'ordinanza in vigore elencano le eccezioni in cui l'ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall'altra deve essere calcolato separatamente. Per limitare il rimborso (computo) all'importo dell'imposta effettivamente riscosso, bisogna utilizzare il metodo del calcolo separato quando la base di calcolo dell'imposta federale diretta differisce da quella delle imposte cantonali e comunali. L'elenco delle eccezioni che figura agli articoli 3 capoverso 2 e 5 AP-OCIFo non è esaustivo. Esso non menziona ad esempio le deduzioni fiscali per le attività di ricerca e sviluppo o quelle per l'autofinanziamento, deduzioni che sono esclusivamente cantonali. Considerato il numero dei casi particolari (segnatamente anche i dividendi pagati alle persone fisiche), le eccezioni diventano la regola. Pertanto, il metodo del calcolo separato deve essere sancito come principio e quello del calcolo globale come eccezione.

Società in nome collettivo o in accomandita

21 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDCF e la CFS esigono che, per la determinazione dell'imposta massimo,

l'articolo 9 AP-OCIFo sia applicato a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla forma giuridica scelta.

Motivazione

La disparità di trattamento dell'attività lucrativa indipendente di una persona fisica in funzione della forma giuridica scelta (persona fisica o società di persone) non è giustificata dal punto di vista fiscale.

Imposte ecclesiastiche

23 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDCF e la CFS chiedono che, per le persone fisiche, le imposte ecclesiastiche siano escluse dal calcolo dell'importo massimo.

I Cantoni di FR, GR e LU chiedono che l'esclusione dal calcolo delle imposte ecclesiastiche sia applicata anche alle persone giuridiche.

Motivazione

Includere nel calcolo le imposte ecclesiastiche per le persone fisiche sarebbe molto dispendioso sotto l'aspetto amministrativo, complesso e presenterebbe un elevato rischio di errore. Tanto più se, come nel Cantone di Zurigo, la riscossione e la ripartizione delle imposte ecclesiastiche spettano ai Comuni. Inoltre, per l'attuazione della RFFA sono previsti tempi molto ristretti, che anche il legislatore deve considerare. È quindi necessario adottare soluzioni praticabili, che possano essere implementate nei tempi stabiliti anche nei programmi informatici delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Secondo il Cantone dei Grigioni, l'inclusione nel calcolo delle imposte ecclesiastiche pregiudica il raggiungimento di questo obiettivo, per cui bisogna assolutamente rinunciarvi.

Istanza per il computo d'imposta

20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG), la CDCF, la CFS, FIDUCIARI|SUISSE e la Handelskammer beider Basel chiedono di introdurre una maggiore flessibilità nella regolamentazione della presentazione dell'istanza per il computo d'imposta.

Motivazione

L'articolo 13 AP-OCIFo dovrebbe essere reso più flessibile, ad esempio per non complicare l'attuazione di soluzioni di governo elettronico.

Quota cantonale sulle entrate dell'imposta federale diretta

23 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), la CDCF, la CFS e la Handelskammer beider Basel esigono che l'importo del computo effettivamente spettante alla Confederazione non sia ridotto della quota cantonale sulle entrate dell'imposta federale diretta.

Motivazione

La riduzione della quota federale del computo d'imposta nella misura della quota cantonale sulle entrate dell'imposta federale diretta prevista all'articolo 20 capoverso 2 AP-OCIFo è un elemento nuovo e non è giustificata. In particolare alla luce del principio della «simmetria dei sacrifici», convenuto nell'ambito della RFFA tra la Confederazione e i Cantoni, secondo cui gli oneri legati alla RFFA devono essere ripartiti equamente su tutti i livelli. Inoltre, l'esecuzione della OCIFo determina per i Cantoni non soltanto un onere amministrativo considerevole, ma sicuramente anche costi per l'adeguamento delle applicazioni informatiche.

Computo d'imposta per i redditi incassati indirettamente

SFAMA, economiesuisse e Swissmem esigono che il computo d'imposta possa essere chiesto anche per le imposte residue attinenti ai redditi incassati indirettamente.

Motivazione

L'associazione SFAMA fa riferimento al numero 5 «Richieste esaminate, ma respinte» del rapporto esplicativo affermando che l'argomentazione del Consiglio federale contraddice chiaramente sia la prassi pluriennale della Svizzera relativa all'applicazione delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, sia la prassi seguita dal nostro Paese in materia di imposizione dei redditi da investimenti collettivi di capitale. In relazione al rimborso di imposte alla fonte chiesto a uno Stato firmatario di una CDI sulla base di un accordo di conciliazione, gli investimenti collettivi di capitale svizzeri sono ammessi per il rimborso delle imposte alla fonte in ragione della percentuale di investitori svizzeri partecipanti al fondo alla scadenza della distribuzione dei redditi agli investitori. Questa prassi pluriennale e incontestata è definita al numero 2.11 della Circolare n. 24 del 20 novembre 2017 emanata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Nello specifico non sono determinanti gli investitori che partecipano al fondo all'atto del ricevimento dei dividendi, bensì (a giusta ragione) quelli che partecipano al fondo al momento della distribuzione o della tesaurizzazione dello stesso. È inammissibile che questo metodo pragmatico sia sufficiente per stabilire il beneficiario del diritto di godimento cosicché il fondo possa chiedere all'altro Stato contraente a nome degli investitori svizzeri il rimborso della parte delle imposte alla fonte recuperabile, ma che nel contempo si applichino criteri nettamente più rigorosi quando si tratta di accertare lo stesso status nell'ambito del computo della parte delle imposte alla fonte non recuperabile (primo dualismo del metodo). Quanto precede è ancora più inammissibile se si considera che gli investitori percettori di redditi gravati dell'imposta alla fonte sono soggetti all'imposta svizzera sul reddito o sull'utile anche se hanno acquisito le quote del fondo soltanto dopo il pagamento dei relativi dividendi (secondo dualismo del metodo). Sarebbe relativamente facile eliminare questa incoerenza inaccettabile: la direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale dovrebbe pubblicare, in occasione della distribuzione o della tesaurizzazione del reddito annuo, un indicatore supplementare, ossia l'importo in franchi delle imposte residue dovute per ogni quota del fondo. In questo modo, gli investitori che devono pagare le imposte sul reddito distribuito o tesaurizzato del fondo avrebbero la possibilità di dichiarare l'importo delle imposte residue come reddito supplementare e chiedere il computo d'imposta.

Altre richieste

Il Cantone di FR chiede di precisare l'articolo 1 AP-OCIFo in modo che i redditi provenienti da prestazioni di servizi comprendano anche i «management fees».

Il Cantone di LU prevede un aumento dei rimborsi ai clienti.

4.3 Applicazione

I Cantoni di FR e SZ fanno notare che, per applicare le modifiche, i Cantoni devono adeguare i propri sistemi informatici e che hanno poco tempo a disposizione per farlo. Il Cantone di FR, pur riconoscendo che questa situazione si è venuta a creare a causa del calendario imposto dal referendum sulla RFFA, si aspetta che nei prossimi progetti ai Cantoni sia concesso, come di consueto, tempo sufficiente per l'applicazione a livello cantonale.

5 Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche

5.1 Approvazione

12 Cantoni (AI, BL, FR, GE, JU, LU, NW, SO, TG, VD, ZG, ZH), la CDCF, la CFS, un partito (PSS) e cinque organizzazioni (CP, ASB, USC, USAM, USS) approvano il progetto, in parti-

colare la regolamentazione dei tassi di copertura del capitale proprio e della suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti nei confronti di persone vicine e in altri attivi.

5.2 Approvazione, ma con richieste di modifica

Un partito (PLR) e otto associazioni (Coptis, economiesuisse, EXPERTsuisse, ASA, SwissHoldings, Swissmem, Travail.Suisse, FIDUCIARI|SUISSE) sostengono il progetto, ma presentano le seguenti richieste di modifica:

- per motivi di coerenza l'espressione «crediti nei confronti di persone vicine» va utilizzata in modo uniforme (PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings, Swissmem);
- per calcolare i valori medi degli attivi rilevanti per l'imposta sull'utile si devono considerare, pro rata temporis, le variazioni significative intervenute durante l'anno. Questo adeguamento permette di contrastare gli effetti delle distorsioni tra i redditi finanziari effettivamente incassati e il capitale sottostante (PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings, Swissmem);
- i prestiti esenti da interessi concessi da persone vicine devono essere computati nel capitale di garanzia (PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, Swissmem). Ai fini della deduzione del capitale proprio, i suddetti prestiti assumono, dal punto di vista economico, il carattere di capitale proprio;
- occorre spiegare che la deduzione per l'autofinanziamento vale anche per le persone giuridiche tassate nel Cantone in virtù della loro appartenenza economica (PLR, EXPERTsuisse, SwissHoldings);
- la suddivisione del capitale proprio di garanzia deve essere effettuata in modo uniforme. Inoltre, gli attivi extracantionali/esteri non devono essere presi in considerazione nella suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti nei confronti di persone vicine e in altri attivi. Queste modifiche permettono di garantire l'uniformità e la sistematica della regolamentazione della deduzione per l'autofinanziamento (EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE);
- è necessario precisare che gli immobili sono sempre considerati necessari all'esercizio se sono utilizzati per scopi aziendali o se costituiscono un esercizio secondo la prassi in materia di ristrutturazione (Coptis);
- i contribuenti devono avere la possibilità di fornire la prova di un'allocazione per oggetto del capitale proprio e del capitale di terzi (EXPERTsuisse);
- per le riserve occulte dichiarate, il tasso di copertura del capitale proprio di base deve ammontare al 100 per cento se dette riserve sono parte del capitale proprio imponibile. Altrimenti, si creano distorsioni (EXPERTsuisse);
- l'ammontare dell'interesse figurativo per i crediti nei confronti di persone vicine deve essere coperto al fine di evitare uno sgravio eccessivo (UCS);
- in caso di applicazione della deduzione per il capitale proprio, bisogna garantire che l'aliquota ammonti sempre almeno al 12,5 per cento. Inoltre i Cantoni devono essere tenuti a non realizzare risparmi a seguito dell'introduzione della deduzione per l'autofinanziamento. Grazie a queste modifiche, la deduzione degli interessi sul capitale proprio non comporta una perdita finanziaria eccessiva (Travail.Suisse);
- si deve rinunciare alla maggiorazione di 25 punti percentuali dei tassi di copertura del capitale proprio. Essa non è opportuna e comporta un dispendio supplementare per le imprese. Inoltre, se venisse introdotta soltanto un numero esiguo di imprese beneficerebbe della deduzione per l'autofinanziamento (FIDUCIARI|SUISSE).

Inoltre, EXPERTsuisse segnala che l'emanazione di disposizioni di esecuzione dettagliate relative alla deduzione per l'autofinanziamento è in contrasto con la competenza legislativa

incompleta della Confederazione ai sensi dell'articolo 129 capoverso 1 della Costituzione federale.

5.3 Reiezione

Nessun partecipante alla procedura di consultazione ha respinto il progetto.

5.4 Nessun parere

14 Cantoni (AG, AR, BE, BS, GL, GR, NE, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VS), due partiti (PPD, UDC) e tre associazioni (Handelskammer beider Basel, Städtische Steuerkonferenz Schweiz, SFAMA) hanno rinunciato a esprimere il proprio parere.

6 Allegato – Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	rinuncia
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente

		l'autofinanziamento)
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	--

Partiti politici

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Partito borghese democratico svizzero	PBD	--
Partito popolare democratico	PPD	rinuncia
Christlich-soziale Partei Obwalden	csp-ow	--
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	--
Partito evangelico svizzero	PEV	--
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito ecologista svizzero	PES	--
Partito verde liberale	pvl	--
Lega dei Ticinesi	Lega	--
Mouvement Citoyens Romand	MCR	--
Partito svizzero del Lavoro	PSdL	--
Unione Democratica di Centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	--

Unione delle Città Svizzere	UCS	rinuncia
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	--

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori	USI	rinuncia
Unione svizzera dei contadini	USC	--
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	--
Travail.Suisse	Travail.Suisse	<input checked="" type="checkbox"/>

Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Conferenza dei direttori cantionali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza fiscale svizzera	CFS	<input checked="" type="checkbox"/>
Städtische Steuerkonferenz Schweiz		rinuncia
Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren	KSFD	--
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	SVDS	--
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	--

Altre organizzazioni e persone interessate

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	--
Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz	SwissHoldings	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza finanziaria	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione Svizzera dei Fiduciari	<i>FIDUCIARI SUISSE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione dei Contabili – Controller Diplomatici Federali	veb.ch	---

Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Pareri non pervenuti
Swiss Funds & Asset Management Association	SFAMA	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento g)
Handelskammer beider Basel		<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP di ordinanza concernente l'autofinanziamento)
Swissmem		<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizer Berufsverband für Immobilienverbiefung	Coptis	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP-OCIFo)
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	SSIC	<input checked="" type="checkbox"/> (rinuncia: AP-OCIFo)